



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N.° 05/2004 del 27 GEN. 2004

“Modifica alle Disposizioni n. 17 del 03/09/2003, n. 19 del 08/09/2003 e n. 20 del 12/09/2003.”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581

Copia conforme all'originale
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione del Responsabile della Struttura CESIFER di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. RFI/TC.CS.NS-Sie.385/2004 del 23/01/2004, con la quale propone l'emanazione di una Disposizione contenente le modifiche alle Disposizioni n. 17 del 03/09/2003, n. 19 del 08/09/2003 e n. 20 del 12/09/2003 ;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione,

DELIBERA

Art. 1

In riferimento all'art. 3 della Disposizione n. 17 del 03/09/2003 l'utilizzazione delle etichette TV 73 e TV 73a è consentita fino alle ore 00.01 del 08/08/2004.

Art. 2

Il comma b) del punto 2.2.1.2 dell'allegato 1 alla Disposizione n. 19 del 08/09/2003 è sostituito dal seguente:

b) rimanenti treni:

- VT entro 1.600 km, comprensivi anche di più relazioni, e comunque entro e non oltre 72 ore dalla precedente VT. Nell'assegnazione della VT si dovrà tenere conto delle prevedibili condizioni del materiale, delle località ove è possibile eseguire le prove agli impianti di bordo e gli interventi di manutenzione.





Art. 3

Alla tabella della pagina 4 della Normativa per la verifica tecnica dei veicoli – ediz. 14/12/2003, dell'allegato 1 alla Disposizione n. 19 del 08/09/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna Revisioni N°: inserire il numero 1;
nella colonna Revisioni del: inserire la data 08/02/2004.

Art. 4

In riferimento all'allegato 1 della Disposizione n. 19 del 08/09/2003, fino alle ore 00.01 del 08/08/2004, è consentita anche l'utilizzazione del precedente registro TV 52b in luogo del "Registro delle verifiche, constatazioni e piccole riparazioni eseguite ai veicoli dal personale abilitato alla verifica" indicato al punto 1.4.10 e nell'Allegato 11 della Normativa per la verifica tecnica dei veicoli ediz. 14/12/2003.

Art. 5

In riferimento all'allegato 1 della Disposizione n. 20 del 12/09/2003 fino alle ore 00.01 del 08/08/2004 è consentita anche l'utilizzazione delle precedenti etichette di cui alla IT.R.042/774 – TV. 5.21/92.8 del 01/07/1980.

Michele Elia

